

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (1240-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 3, 11,
12 e *passim*
ALIVERTI (DC) 8, 9, 10 e *passim*
BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 12, 13
GIANOTTI (PCI) 3, 4, 5
ROSSI (Sin.-Ind.) 5, 6, 7 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (1240-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa questa mattina.

GIANOTTI. Signor Presidente, se è vero che l'Italia arriva ultima nel consesso europeo ad approvare una legge per la regolamentazione della concorrenza, non mi sembra si possa dire che tale provvedimento non abbia padri nobili. Vorrei ricordare che già nella III legislatura repubblicana fu istituita una Commissione presieduta dall'onorevole Tremelloni, con il compito di effettuare un'indagine preparatoria alla formulazione di una legge sulla concorrenza. Sul tema del controllo democratico dei monopoli ci fu poi, a metà degli anni '50, un notevole impegno del Partito comunista. Non va dimenticato infine un vero e proprio asse culturale che attorno al tema della regolamentazione della concorrenza e attorno all'idea che questo potesse essere un elemento propulsivo di modernizzazione del paese si formò unendo Amendola, Lombardi e La Malfa.

Se, come pare ormai evidente, nella X legislatura il Parlamento repubblicano approverà questa legge, occorre riconoscere, a mio avviso, l'importanza di tutti questi illustri antecedenti. Naturalmente ci sono differenze sostanziali tra la situazione di quegli anni e quella odierna: allora si trattava di regolare la concorrenza in Italia cercando di contenere elementi distortivi che si verificavano nel nostro paese; oggi il problema è quello di adeguare le strutture economiche ed imprenditoriali italiane alle regole della concorrenza internazionale. L'evoluzione è quindi non tanto del pensiero, quanto della realtà.

Resta aperto a nostro avviso un problema che, se non poteva essere compiutamente affrontato in questa legge, rimane comunque fondamentale per regolare lo svolgersi dell'attività economica in Italia: mi riferisco all'invadenza dei partiti, in particolare quelli di Governo, nell'attività economica. Si evidenzia un problema di separatezza, nel senso che ciascuno deve fare il proprio mestiere.

Se questo vale per la storia, penso si debba riconoscere oggettivamente che un padre vivente del provvedimento al nostro esame è il senatore Guido Rossi, innanzitutto perché l'argomento è stato alla base della campagna elettorale da lui condotta nel 1987; in secondo luogo

perchè il disegno di legge che recava per prima la sua firma e che è stato depositato al Senato il 18 maggio 1988 è stato quello che ha dato l'avvio all'*iter* legislativo che sta per concludersi. Infatti, il Governo presentò il proprio provvedimento due mesi dopo e comunque a distanza notevole dalla presentazione delle conclusioni della Commissione nominata dal Governo stesso e presieduta dal professor Romani, che era pervenuta a conclusioni esattamente contrarie, vale a dire che l'Italia non avesse bisogno di una legge *antitrust*, potendo affidarsi alla normativa comunitaria.

Come ha già riferito il presidente Cassola e ribadito il Ministro, credo occorra riconoscere che il Senato ha lavorato bene e celermente. Abbiamo svolto un'ampia indagine conoscitiva ed approvato il disegno di legge in prima lettura nel marzo 1989, nonostante forti opposizioni.

Vi fu, come è stato ricordato, l'opposizione della Confindustria, affermata dall'allora presidente Lucchini; vi fu l'opposizione dell'attuale Ministro del tesoro, allora in qualità di parlamentare senatore, Guido Carli, il quale, pur non essendo membro di questa Commissione, quando discutemmo del provvedimento in fase finale, partecipò ai nostri lavori ed intervenne per dichiarare la sua contrarietà.

Noi abbiamo esaminato ed approvato in maniera spedita questo disegno di legge, nonostante i ripetuti contrasti che si manifestarono nei ranghi del Governo, già all'atto della discussione in Senato.

I sedici mesi che la Camera dei deputati ha impiegato per l'approvazione del testo sono stati un periodo di tempo decisamente lungo, motivato essenzialmente dai contrasti all'interno della maggioranza e del Governo, in particolare sul tema dei rapporti tra banca ed industria, di cui all'articolo 27.

Vorrei svolgere alcune brevi considerazioni sull'articolo 27, per giungere poi alla conclusione. L'articolo che ci viene trasmesso dalla Camera presenta una formulazione non estremamente precisa. C'è naturalmente un vizio di origine: il professor Rossi ci insegna che in nessuna legge analoga in altri paesi d'Europa si fa una trattazione così dettagliata del rapporto tra banca ed industria, come quella che noi dobbiamo discutere. La questione era già presente nel testo del Senato; decidemmo di seguire quella strada perchè pensare di poter affrontare in un altro provvedimento di legge questo tema significava rinviarlo non si sa bene a quando.

Il filtro stretto e la soglia molto bassa di partecipazione fissati per i soggetti non bancari sono in contraddizione, da un lato, con gli altri articoli della medesima legge, (in questo caso adottiamo, se la Commissione accoglierà la formulazione della Camera, criteri assolutamente diversi da quelli che per altri settori vengono adottati in altri articoli di legge) e, dall'altro, appaiono assolutamente contraddittori con una legge presentata dal Governo, anche in questo caso da un ministro del Partito repubblicano, sulla quale vi sono state molte discussioni: mi riferisco alla legge sull'emittenza radiotelevisiva. In quel provvedimento le quote di ammissibilità nel mercato nazionale sono assolutamente difformi. C'è un elemento di anomalia che è difficile spiegare, se non per il fatto che su questo c'è stato uno scontro, che in Parlamento, in particolare nell'altro ramo, si è manifestato molto chiaramente, anche se coperto da ragionamenti diversi.

Quale giudizio formuliamo su questo provvedimento? Sull'articolo 27, come ho già detto, è stato presentato dal senatore Rossi un emendamento al quale ho apposto anche la mia firma.

Sull'insieme del provvedimento abbiamo espresso un voto favorevole al Senato in prima lettura; riteniamo di non dover modificare la nostra opinione per una ragione che è stata già richiamata: se vogliamo introdurre sia pure nella decima legislatura, con grande ritardo, dopo che la Comunità si è dotata di un nuovo strumento *antitrust*, una legislazione sulla concorrenza in Italia, questo è un appuntamento che non possiamo mancare.

ROSSI. Signor Presidente, signor Ministro, oggi sono ovviamente molto contento che si arrivi all'approvazione in Senato di questo provvedimento, ma non meniamone vanto: il ritardo è comunque gravissimo, e non è solo l'entrata in vigore il 21 settembre del Regolamento comunitario che ci fa ancora essere, in relazione ad un corretto ordinamento democratico dell'economia, un paese «di serie b». Questo non è che uno dei tasselli mancanti in cui però l'arretratezza culturale del nostro paese ha delle orme e delle tracce, che non mancherò di sottolineare, molto evidenti anche in questa legge e su una delle quali abbiamo proposto un emendamento.

Imperano ancora dovunque e sempre la discrezionalità e l'arbitrio amministrativo, cui seguono le degenerazioni a tutti note. Questo provvedimento, pure apprezzabile nel suo impianto, e che obbedisce ai principi fondamentali di ogni legislazione antimonopolio, porta tuttavia, come prima dicevo, delle orme e delle tracce evidenti di questa arretratezza.

È un mutamento di cultura, ha affermato il presidente Cassola. Ci credo fino ad un certo punto; purtroppo temo che l'approvazione di questo provvedimento rappresenti, più che un mutamento di cultura, una sorta di *scoop*.

Per il momento sono spariti tutti i professorini che sono stati ingaggiati dal Governo, dalla Confindustria, da tutti quelli che non volevano - e ne ha ricordato qualcuno il senatore Cassola - questa legge, e che hanno criticato il disegno di legge che avevo presentato nel maggio del 1988. E ancora, ha ricordato il presidente Cassola, improvvisati cultori sono tutt'ora critici nei confronti di questa legge. Caro senatore Cassola, non se ne adombri, sono esegeti del banale, e non autorevoli. La legge nel suo impianto è importante, ed è giusto che il Parlamento l'approvi.

Il testo della Camera, rispetto a quello che noi in Senato avevamo approvato, presenta alcune parti che costituiscono un miglioramento, anche perchè, come ha ricordato il presidente Cassola, è intervenuta nel frattempo una normativa comunitaria che ha indotto, ad esempio, alla rielaborazione di alcuni concetti fondamentali di una legislazione antimonopolio, come quella dell'articolo 7, riguardante il controllo congiunto.

Potrei, celiando, dire che laddove sono stati apportati dei miglioramenti è anche perchè sono stati ripresi alcuni spunti che erano inseriti nel mio disegno di legge, ma so che in questo caso dovrei aprire una diatriba con il ministro Battaglia, per stabilire chi è stato più bravo

nel presentare un corretto disegno di legge, e non ho certo intenzione di farlo.

Tuttavia nella normativa che noi ci apprestiamo ad approvare esistono, come ho detto prima, almeno due punti che mi trovano tutt'ora in disaccordo, che rappresentano appunto le orme e le tracce, le insegne della arretratezza culturale del nostro paese in tema di una democratica legislazione economica.

L'articolo 25, in base al quale si conferiscono i poteri al Governo in materia di autorizzazioni alla concentrazione, è sbagliato. Su questo articolo anche in prima lettura si è aperto un grande dibattito politico tra chi, come me, voleva che i poteri e la responsabilità dell'autorizzazione alle concentrazioni fosse affidata, visto l'interesse superiore dell'economia, al Governo, e chi invece credeva fosse necessario conferire questo potere ad un'altra autorità, cioè ad un organismo tecnico. So di essere assolutamente minoritario su questa posizione. Noto soltanto che sulla base dell'articolo 25 il Governo dà delle indicazioni preventive e non può formulare il giudizio finale sulla bontà dell'iniziativa di concentrazione, anche quando questa appaia lesiva, distorsiva o addirittura tale da uccidere la concorrenza. Ad emettere l'ultima parola è un organismo tecnico. Mi sembra una scelta nettamente sbagliata, certamente contraria a quanto avviene in tutte le legislazioni europee. Posso addirittura dirvi che la formulazione dell'articolo 25 è contraria ad una decisione assunta poc'anzi dalla Commissione della Comunità economica europea a Bruxelles, la quale, in applicazione del regolamento del 21 settembre, ha deciso di non dare la delega al commissario e quindi ai funzionari della Direzione generale IV, vale a dire all'organismo tecnico preposto alla vigilanza sul mercato unico europeo e sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza; la Commissione ha deciso di riservarsi i pieni poteri in materia di autorizzazione a concentrazioni al fine di decidere essa sola se una simile iniziativa debba o meno essere approvata. La Commissione è un organo politico e non tecnico. Infatti, piaccia o non piaccia ai «professorini» e agli «esegeti del banale», una legislazione del monopolio è uno strumento di politica economica e responsabile di quest'ultima non può che essere l'Esecutivo, al quale spetta la responsabilità di decidere. In questo paese si è soliti accusare da ogni parte i politici e i governanti, salvo credere che i tecnici siano migliori. Così la responsabilità viene tolta agli uni e agli altri ed il nostro finisce per essere un paese di impuniti.

Questo è il primo articolo sul quale mi sento in disaccordo. Vi è poi l'articolo 27, quello sulla separatezza tra banca e industria, sul quale si è già a lungo discusso e che ha non poco impegnato l'altro ramo del Parlamento. A mio avviso l'articolo 27 mal si inserisce in una legge antimonopolio, in una legge a tutela del mercato e della concorrenza. Infatti esso non riguarda assolutamente nè la tutela del mercato nè quella della concorrenza e per tale motivo non era previsto nel mio disegno di legge. Tale materia è «saltata dentro» cammin facendo, perchè si temeva che se questo principio non fosse stato affermato nel provvedimento esso non sarebbe mai stato affrontato in nessun'altra legge.

Se devo definire sinteticamente la forma ed il contenuto di questo articolo, devo dire che è una sorta di regola da Torquemada di periferia: si tratta di una regola rigidissima, volgare nelle sue applicazioni; una regola che peraltro offende i principi generali del diritto. Tanto è vero che il dibattito alla Camera a questo proposito - devo dirlo con tutta franchezza - è stato di un singolare squallore: le motivazioni sono sembrate inconsistenti e le retromotivazioni solo parzialmente comprensibili. La grammatica e la sintassi dell'articolo 27 sono assolutamente inaccettabili: posso dimostrarlo vocabolario alla mano. I concetti giuridici adottati sono improvvisati e dettati certamente da persone non molto competenti in materia di diritto societario.

Per tutti questi motivi, abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 27, pur sapendo - perché è stato affermato anche dal Ministro - che siamo soggetti a una sorta di ricatto parlamentare: o si approva il testo così com'è o si va alla «navetta» infinita o addirittura all'affossamento della normativa *antitrust*. La mia decisione è piuttosto angosciata, anche se un minimo di onestà intellettuale, di coerenza professionale e culturale mi impongono di non accettare il testo dell'articolo 27 così come proposto.

Voglio brevemente illustrare la nostra proposta. Le principali modifiche riguardano il concetto di controllo previsto al paragrafo 2 del testo approvato dalla Camera, la nozione di partecipazione cui fa riferimento per l'applicazione dell'intera normativa, la disciplina relativa alle azioni di un ente creditizio già possedute da soggetti industriali ed eccedenti i limiti stabiliti al comma 6 dell'articolo 27. La prima modifica è certamente la più importante. Il testo, nella sua attuale formulazione, considera controllante di un ente creditizio qualsiasi membro di un patto di sindacato, anche di nessuna influenza, sempre che il sindacato stesso raggruppi più di un quarto delle azioni ordinarie. Non è però ammissibile considerare controllante, e soprattutto agli effetti dell'articolo 2359 del codice civile, chi partecipa in misura irrilevante ad un patto di sindacato. La minoranza di una minoranza che non conta diventerebbe controllante. Inoltre la norma dovrebbe considerare i soli patti di sindacato che vincolino la minoranza alle decisioni della maggioranza.

Tra l'altro questa norma - è un problema che nessuno ha sollevato - introduce nel nostro ordinamento un principio implicito, quello che i sindacati di voto siano comunque validi, mentre quelli che deliberino a maggioranza sono dalla giurisprudenza considerati nulli in alcune precise fattispecie. La formulazione che proponiamo risolve i problemi sopraindicati. Innanzitutto in questo modo viene considerato controllante soltanto chi abbia un effettivo potere di esercitare o far esercitare più di un quarto dei voti in Assemblea ordinaria, ovviando così all'inconveniente di considerare controllante un socio che abbia una partecipazione assolutamente ininfluente.

Inoltre la norma limita le proprie previsioni ai soli sindacati di voto che possano influenzare in qualche modo le maggioranze assembleari, che sono le uniche che nella prassi societaria hanno qualche rilevanza.

L'articolo può così riferirsi a una miriade di casi: dai casi più ovvi, che l'attuale normativa non contempla, di possesso diretto o indiretto di

più di un quarto delle azioni ordinarie; all'ipotesi di accordi con cui un socio si impegna, ad esempio, a rilasciare una delega di voto ad altro socio, che pure non fa parte del sindacato azionario per ogni singola assemblea; ad ogni caso in cui le azioni siano intestate a più persone, ma il voto venga poi di fatto esercitato da un solo soggetto; ai sindacati, infine, in cui le decisioni della minoranza siano in qualunque modo vincolate da un socio di maggioranza.

La norma quindi prevede fattispecie più ampie di quella precedente perchè considera ipotesi non solo giuridiche, ma anche di fatto nelle quali un soggetto possa esercitare il voto per più di un quarto delle azioni ordinarie, in virtù di una semplice influenza dominante sopra altri soggetti.

So bene che qui c'è una certa elasticità nella definizione di influenza dominante; devo però ricordare che ormai l'elaborazione del concetto di influenza dominante è entrata nella cultura giuridica di questo paese soprattutto nell'interpretazione dell'articolo 2359 del codice civile, per cui anche una definizione che può sembrare vaga come questa ha tuttavia un suo preciso punto di riferimento.

La seconda modifica - e mi avvio alla conclusione - riguarda la definizione del tipo di partecipazione. È ovvio che il problema della separatezza è un problema di indipendenza di un'impresa dall'altra, per cui la partecipazione alla quale deve essere fatto riferimento è solo quella delle azioni ordinarie; la partecipazione, invece, come è previsto nell'attuale formulazione, che non fa distinzione tra azioni ordinarie, azioni privilegiate e azioni di risparmio, non può ovviamente essere presa in considerazione agli effetti della indipendenza, della separatezza o del controllo.

Un'ultima rilevante modifica consiste nel prevedere come norma inderogabile il comma 6 dell'articolo 27, nel non dare la possibilità di concedere autorizzazioni alle partecipazioni di imprese industriali in enti creditizi già in atto ed eccedenti il limite previsto nella norma appena citata. Si prevede così, con nessun privilegio per gli enti pubblici economici, che le eccedenze vengano allineate entro due anni, che mi sembra un arco di tempo molto più congruo, dall'entrata in vigore della legge.

Tutte le altre modifiche, compresa quella che riguarda i soggetti imprenditori, che abbiamo introdotto nel nostro emendamento sono di ordine inferiore, e alcune volte semplicemente formali.

ALIVERTI. Signor Presidente, signor Ministro, desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento al presidente Cassola che, nella sua duplice veste di relatore e di presidente della Commissione, convinto assertore di queste norme, fin dall'inizio della legislatura ha dedicato, con molto impegno, buona parte della sua attività per addivenire alla definizione di un provvedimento come quello che ci accingiamo oggi ad approvare.

Un ringraziamento voglio anche rivolgere all'onorevole Ministro dell'industria il quale, pur convinto sostenitore del disegno di legge che egli stesso ha presentato in Parlamento e che ha difeso strenuamente - perchè la prima lettura del testo è stata per noi un momento di confronto spesso serrato - ha dimostrato nell'altro ramo del Parlamento

una grande lealtà rispetto alle mediazioni che erano intervenute al Senato. Se oggi siamo arrivati a questo risultato, lo dobbiamo anche alla tenacia, all'impegno, alla disponibilità dimostrati sia dal presidente Cassola sia dal ministro Battaglia, e da tutti coloro che più modestamente, ma altrettanto convintamente, hanno svolto la propria parte.

La seconda considerazione che vorrei fare riguarda la procedura. È mia convinzione, e non è un atto di presunzione, che il testo che abbiamo licenziato in prima lettura fosse probabilmente migliore, come poc'anzi ha dimostrato il senatore Rossi nel suo intervento; senz'altro si trattava di un testo più organico.

Tuttavia, la domanda che mi pongo, e che rivolgo anche a voi, è se da una terza lettura otterremmo un testo migliore o peggiore rispetto a quello che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Mi chiedo anche – so che si tratta di una domanda che va in senso contrario alle considerazioni che facevo poc'anzi – se noi dobbiamo accettare questo stato di sudditanza nei confronti della Camera dei deputati, che ogni volta, invocando la ragion di Stato, ci mette per così dire con le spalle al muro, di fronte al fatto compiuto.

Un'ipotesi molto suggestiva sarebbe quella di stralciare l'articolo 27 e di farne un disegno di legge autonomo – abbiamo già operato in questo senso in altre circostanze –; potremmo anche essere disponibili a rivederne formalmente e concettualmente la stesura perchè riteniamo che la materia non sia strettamente attinente al contesto delle altre norme. È però un'ipotesi che formulo solo a titolo accademico, in quanto so perfettamente che qualora dovessimo pervenire alla decisione dello stralcio dell'articolo 27 quasi certamente l'altro ramo del Parlamento non l'accetterebbe.

La seconda ipotesi sarebbe quella, subordinata, suggerita dal senatore Rossi, il quale ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 27. Ho cercato di capire le motivazioni sottese alla formulazione così accurata e dettagliata, così meticolosa e, vorrei aggiungere, macchinosa, dell'articolo nel testo della Camera, ma non sono riuscito a comprenderle. Non so se nelle intenzioni del proponente ci fosse la reale convinzione di formulare una normativa più seria e più tollerante di quella che noi avevamo licenziato.

Fatte queste considerazioni, che rappresentano più che altro uno sfogo per la impossibilità in cui ci troviamo di apportare delle correzioni al testo che ci è pervenuto dalla Camera, spero che anche in questa circostanza sarà apprezzato il senso di responsabilità che muove il nostro comportamento e che intendo sottolineare soprattutto all'attenzione del Ministro.

La Commissione nella sua interezza e il Gruppo democratico cristiano in particolare già in occasione della prima lettura avevano dimostrato di non voler contrastare l'iter del provvedimento. Forse siamo sembrati partire in sordina, ma in seguito abbiamo partecipato con convinzione ed abbiamo fornito il nostro contributo all'elaborazione di un testo che voleva essere aperto e soprattutto rispettoso delle regole di mercato, senza arrivare alle forme troppo vincolistiche o eccessivamente dirigistiche cui si è voluti pervenire alla Camera, incorrendo anche in qualche lacuna o in qualche iato, come quelli poc'anzi sottolineati dal senatore Rossi. Qualche altra incongruenza

potrebbe essere sottolineata, dato che non sembrano giustificabili interventi che tolgano le congiunzioni per metterne altre o che correggano una «o» con una «e».

Il contributo del Senato è stato senz'altro altamente positivo. Il Presidente questa mattina ha voluto giustificare una certa eterogeneità della materia osservando che nel Parlamento italiano non esistevano precedenti illustri nè una letteratura tale da assicurare la formazione di una cultura in materia. Va ricordato che il Parlamento italiano, pur non pervenendo ad una formulazione organica come quella oggi in esame, ha tenuto indagini conoscitive, anche di ampia portata, negli anni '60 sulla situazione del mercato; inoltre indagini di settore hanno prefigurato gli ambiti di una legislazione di mercato. Esistono quindi radicate tradizioni e va tenuto conto dell'incentivo fornito dalla normativa europea, che ci ha posto sulla buona strada.

Siamo quindi disponibili ad approvare il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Lo facciamo con senso di responsabilità accogliendo gli inviti del Presidente e del Ministro. Tuttavia riteniamo che le osservazioni qui esposte non ci esimano dall'evidenziare alcune perplessità. Non voglio entrare nel dettaglio perchè credo sarebbe uno sforzo inutile; però qualche osservazione va fatta. Nel testo compare, ad esempio, la norma che estende il periodo di possesso delle partecipazioni dall'anno che noi avevamo indicato e che è previsto dalla normativa CEE, ai 24 mesi: è una inversione di tendenza rispetto alle stesse intenzioni del legislatore che voleva contenere la norma interna in relazione a quella comunitaria. Discorso analogo vale per l'articolo 6 nel quale si parla delle cessioni e quindi delle eventuali autorizzazioni in deroga. L'ultimo periodo del comma 2 recita: «ovvero autorizzi, prescrivendo le misure necessarie ad impedire le eventuali conseguenze». È una formulazione di una semplificazione sconcertante.

Ritengo invece che la lettura intervenuta nell'altro ramo del Parlamento, successivamente all'approvazione del Regolamento europeo, abbia favorito la precisazione di alcune norme. In taluni casi sono state recepite interamente le formulazioni contenute nei regolamenti comunitari. Siamo soddisfatti di verificare che, fra l'altro, per quanto riguarda le imprese pubbliche in monopolio legale non c'è stato alcun intervento modificativo.

Questo significa che gli approfondimenti da noi compiuti e le formule da noi adottate erano di tutto equilibrio e tenevano conto dell'attuale situazione politica, che è assolutamente incontrovertibile.

Se anch'io dovessi disquisire (ma probabilmente non lo farei con la stessa capacità dimostrata dal senatore Rossi) sull'articolo 27 dovrei manifestare delle perplessità. A giustificare un simile atteggiamento basterebbe l'abbassamento dal 10 al 5 per cento del limite di capitale: sembrerebbe una misura adottata senza ponderare la situazione o la dimostrazione di una presunta maggiore serietà e rigorosità. Poi c'è un inciso che suscita veramente grandissime perplessità: mi riferisco alla norma in base alla quale per il fatto stesso di partecipare ad un patto di sindacato si è controllori. Credo che questa norma verrà citata in tutti i testi di diritto societario e non so se in termini elogiativi.

Anche laddove si parla della partecipazione degli enti creditizi o delle società finanziarie sorge spontanea una domanda: a chi ci si vuole

riferire? Ad esempio, gli enti assicurativi devono essere compresi o esclusi? Sono enti che provvedono alla partecipazione ad investimenti, anche nel rispetto delle norme sulla riserva da sempre stabilite nell'ambito della legislazione italiana.

Signor Presidente, ho svolto queste considerazioni per far presente come si arrivi con qualche perplessità e con qualche riserva ad esprimere un parere favorevole perchè il testo del provvedimento non venga modificato. Ci rendiamo conto che forse rinviare o non approvare queste norme sarebbe una responsabilità senz'altro più grave rispetto a quella che ci assumiamo, esprimendo un voto favorevole che consente di dotare il nostro ordinamento di una normativa di cui si avvertiva la necessità.

È per queste ragioni signor Presidente, signor Ministro, che esprimo, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, il voto favorevole su questo disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Vorrei entrare nella disputa sugli antenati di questa legge, ma non voglio farlo in modo pretestuoso. Con il mio intervento desidero solo far notare un dato che mi interessa molto dal punto di vista della cultura politica generale e della cultura legislativa. In realtà non c'è nessuna ascendenza di La Malfa, Lombardi o Amendola; l'ascendenza è invece da ravvisarsi nel grande dibattito che si è aperto sulla programmazione, vincolante o meno.

Non lo dico per rivendicare un particolare merito, ma c'è stato un cambiamento di una parte importante della sinistra italiana su questo problema: infatti, da una non accettazione del mercato si è passati ad una accettazione del mercato e ad una discussione sulle regole del mercato.

Vi è stato poi un fatto oggettivo che ha consentito alla nostra Commissione e al Governo di varare questo provvedimento di legge, cioè che il fenomeno delle concentrazioni è un fenomeno di natura e qualità completamente differenti da quelle del passato. Noi siamo arrivati alla legislazione *antitrust* da una indagine sulla internazionalizzazione dell'economia. Non ho voluto dare delle cifre, ma un recente studio condotto da NOMISMA sulla fusione e sulla concentrazione indica dati senza precedenti. Lo stesso fenomeno oggettivo, lo stesso problema di trasformazione dell'industria in Italia in rapporto con la Comunità e di questa in rapporto agli Stati Uniti e al Giappone ha determinato le condizioni per l'adozione di questa legge.

Non voglio entrare nella disputa sulla paternità di questa legge. Sono convinto che per una legge di questa natura, come per la sopravvivenza della specie, ci deve essere un ecosistema: se non ci fosse stata la nostra Commissione, che ha lavorato molto (abbiamo svolto un'attività d'indagine durata un anno e mezzo, chiamando i rappresentanti di tutta l'industria pubblica e privata italiana e di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia), se non ci fosse stato il Ministro che si è impegnato, se vi fosse stato un Ministro ostile a questo tipo di normativa, se avessimo avuto una opposizione fortemente contraria a questa legge, non saremmo giunti oggi ad approvarla.

Vorrei far notare che, addirittura, la libertà e l'onestà intellettuale hanno portato ad una curiosa inversione dei ruoli tra il Ministro dell'industria ed il senatore Rossi, con il quale sono peraltro d'accordo. Mentre il senatore Rossi difendeva l'intervento del Governo nell'economia, il ministro Battaglia sosteneva una tesi opposta, ipotesi che in altre circostanze sarebbero da attribuire rispettivamente alla maggioranza e alla opposizione. Devo dare anche atto al Gruppo della Democrazia cristiana di essersi impegnato al massimo su questo tema senza nessuna forma di protagonismo.

Noi non abbiamo qui posto il problema della ripartizione dei ruoli fra partiti, politica e autorità, ma noi proprio sull'autorità abbiamo creato un precedente, se voi ricordate, attraverso le nostre discussioni, precedente che rappresenta il massimo di autonomia possibile di una istituzione rispetto all'influenza della politica. Abbiamo garantito sia la durata del mandato sia l'autorevolezza, abbiamo anche usato formule inconsuete, come la notoria indipendenza, abbiamo quindi compiuto uno sforzo molto forte perchè il problema era oggetto di una discussione attenta.

Senatore Rossi, per quanto riguarda il problema del rapporto tra industria e banche, se discutessimo sull'emendamento da lei presentato, sulle osservazioni manifestate dal senatore Aliverti e su quanto ha esposto in questa sede il ministro Battaglia, troveremmo, credo, se non l'unanimità, senz'altro un largo consenso.

La questione che si pone è la seguente: non mi sento particolarmente colpito se faccio qualcosa in tempi più rapidi rispetto all'altro ramo del Parlamento, se ciò è necessario. Noi non dobbiamo dimenticare che l'opinione pubblica ha di fronte il Parlamento, non la Camera ed il Senato considerati distintamente, per cui non riesce a distinguere le responsabilità di una Camera da quelle dell'altra, e spesso - se mi consentite - non le distingue nemmeno il Governo. Noi stiamo discutendo di questo provvedimento dall'inizio della legislatura. Esistono tutte le condizioni per vararlo; sappiamo - e lo abbiamo detto apertamente - che esso presenta degli aspetti che non ci convincono, ma a mio avviso il valore dell'approvazione di questo testo in tempi assai rapidi - ed è nello stile di questa Commissione affrontare e discutere problemi senza sprechi di tempo - è maggiore rispetto ai dubbi che abbiamo espresso, ed è nell'interesse generale. Per queste ragioni credo che il testo in esame meriti il nostro voto favorevole.

Ancora una volta ringrazio il Ministro e tutti i componenti della Commissione che hanno lavorato in questa direzione.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Senato si appresta a compiere un miracolo di celerità e di intelligenza politica, respingendo ogni forma di risonanza puramente esteriore e privilegiando il senso di responsabilità verso una legislazione ormai doverosa, certamente in ritardo.

Il Senato si accinge con un voto previsto per domani a licenziare e a porre in essere un'importante legge che modifica l'ordinamento giuridico vigente e vi inserisce elementi di riforma.

Questa legge costituisce un fatto nuovo anche sotto il profilo degli strumenti di politica economica, come ha rilevato il senatore Rossi.

Sono molto lieto che questo provvedimento giunga in porto; si tratta di un testo molto equilibrato e di netta impronta europea, anche in linea con il Regolamento comunitario che è stato già richiamato.

Quanto alla disputa sugli antenati, come è stata definita dal senatore Cassola, credo anch'io di poter condividere le considerazioni che egli ha fatto, dettate dalla valutazione della storia di questi anni.

Sono grato a tutti i colleghi che hanno dato il loro apporto per giungere all'approvazione di questo disegno di legge. Quello di cui un Ministro ha maggiormente bisogno, in questi casi, sono pazienza e perseveranza, grandi virtù cardinali. È occorsa una grande tenacia per valutare diversamente dalla «commissione Romani» il problema della concentrazione e legiferare in materia.

Certo il ritardo è comunque rilevante, è di qualche decennio. Il senatore Gianotti ha ricordato i primi tentativi di legislazione, cui ne sono seguiti altri da parte della Democrazia cristiana e del mio stesso partito. Condivido quanto diceva il Presidente a proposito della paternità della normativa oggi in esame: essa è il frutto di un «ecosistema» nel quale tutti hanno cercato di collaborare.

Per quanto riguarda l'articolo 27, ho già fatto presente questa mattina che esso è il frutto di un lungo e difficoltoso compromesso. Avendo partecipato a questo lavoro di mediazione non posso non difenderne il risultato, pur sapendo che non è ottimo, ma con la convinzione che è pur sempre migliore di tutti i testi precedenti e delle proposte avanzate alla Camera: questo già costituisce un minimo di soddisfazione, anche se non c'è dubbio che il testo risenta di tutti i vizi caratteristici dei compromessi raggiunti nell'*iter* di approvazione. Al di là di questo, mi sembra che, prevedere poteri di intervento più incisivi, dia maggiori garanzie rispetto ad un problema rilevante, quello del rapporto tra banche ed industria, sul quale si discute e si continuerà a discutere moltissimo - in parte a torto - fino a quando il mercato comune non arriverà a metterci tutti d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA